

Prot. n. 540 del 18.07.2023



**A.O.R.N. "SANTOBONO-PAUSILIPON"**  
Via Teresa Ravaschieri (già Via della Croce Rossa) n. 8 - 80122 - NAPOLI  
CF/p. IVA 06854100630



**CONTRATTO DI APPALTO**

**PER LA FORNITURA DI FERRI CHIRURGICI VASCOLARI CHIRURGIA "OPEN" E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER LE ESIGENZE DELLA S.C. CHIRURGIA UROLOGICA PEDIATRICA DELL'A.O.R.N. SANTOBONO-PAUSILIPON - CIG: 9512348DE2. FINANZIAMENTO POR-FESR 2014-2020.**

**TRA**

L'AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE SANTOBONO-PAUSILIPON (per brevità di seguito denominata "AZIENDA"), in persona del Direttore Generale Dott. Rodolfo Conenna [redacted] con sede legale in Napoli, Via Teresa Ravaschieri (Già Via della Croce Rossa), 8 - 80122, codice fiscale e partita IVA n. 06854100630, autorizzato alla stipulazione del presente atto

**E**

FEBAR S.R.L. (per brevità di seguito denominata "IMPRESA"), con sede legale in Via S. Aniello n. 59 - 80126 - Napoli (NA), C.F. e P.IVA 07305510633, REA n. 603196, in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante [redacted]

**PREMESSO**

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 16 del 13.01.2023, è stata indetta una procedura di gara aperta, sopra soglia comunitaria, da espletarsi a mezzo piattaforma di e-procurement SIAPS di So.Re.Sa. S.p.A., suddivisa in due lotti per la fornitura di ferri chirurgici vascolari chirurgia "open" per le esigenze della S.C. Chirurgia Urologica Pediatrica dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon, con un importo complessivo presunto pari ad € 230.000,00 + iva;
  - che con deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 03.05.2023 la fornitura di cui al lotto 2 è stata aggiudicata all'Operatore Economico *Febar S.r.l.* per un importo complessivo presunto pari ad € 73.799,73 + iva;
  - che la fornitura verrà eseguita secondo quanto riportato nell'offerta dell'Impresa formulata in sede di gara e in relazione a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e, in generale, negli atti di gara;
  - che con nota prot. n. 11998 del 05.06.2023 l'Operatore Economico è stato autorizzato a dare avvio in via d'urgenza all'esecuzione del contratto;
  - che sono state avviate le ulteriori verifiche propedeutiche alla stipula del contratto, quali:
    - Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.
    - I requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara;
    - I requisiti di capacità tecnica e professionale, secondo quanto dichiarato dall'Impresa in fase di gara;
- Si resta in attesa dell'ultimazione di suddette verifiche e pertanto si conviene e si stipula la seguente clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.: il presente contratto si risolverà qualora, successivamente alla stipula dello stesso e nel corso della sua esecuzione, l'A.O.R.N. abbia notizia dell'esito negativo dei suddetti controlli.
- L'acquisizione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016.

Tanto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate ed elettivamente domiciliate, convengono quanto segue:

**VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Formano altresì parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati al medesimo:

- 1) Gli atti di gara (*ex multis* Capitolato Speciale, Capitolato Tecnico e Disciplinare di gara);
- 2) L'Offerta tecnica ed economica presentata dall'Impresa in sede di gara;
- 3) Il Contratto di Nomina a Responsabile Esterno del Trattamento dei dati.

**ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura, con posa in opera, del Lotto 2 della procedura di gara aperta avente ad oggetto l'affidamento di ferri chirurgici per le esigenze della S.C. Chirurgia Urologica Pediatrica dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon, come specificato negli atti di gara e nell'offerta tecnico-economica della ditta.

In particolare, il Lotto 2 ha ad oggetto la fornitura di strumentario microchirurgico per trapianto renale e procedure chirurgiche di ricostruzione delle vie urinarie, comprensivo del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica full risk.

Una quota/parte dell'importo contrattuale, pari al 5% dell'ammontare dello stesso, potrà essere utilizzata dal Committente per l'acquisto di prodotti, non dettagliatamente descritti e non riconducibili a nessun altro prodotto previsto in gara, ma comunque presenti nel listino di vendita (ad es. dispositivi, altri accessori o elementi complementari ai sistemi/dispositivi offerti, ecc.).

Si evidenzia che l'eventuale acquisto di prodotti a listino è di esclusivo interesse del Committente e sarà regolato unicamente attraverso un procedimento interno, senza che il fornitore possa avanzare alcuna pretesa, per far fronte ad esigenze cliniche legate ad un singolo caso clinico/chirurgico o per altre circostanze peculiari.



## A.O.R.N. "SANTOBONO-PAUSILIPON"

Via Teresa Ravaschieri (già Via della Croce Rossa) n. 8 - 80122 - NAPOLI

CF/p. IVA 06854100630

L'acquisto è di esclusiva competenza della SC Chirurgia Pediatrica Urologica a seguito di richiesta motivata dei Responsabili delle predette Unità ed autorizzate dalla Direzione Sanitaria di Presidio.  
In questo caso si procederà all'acquisto del prodotto applicando la percentuale di sconto dichiarata in gara per il lotto di riferimento, se il concorrente ha effettuato la scelta anche di fornire prodotti presenti nel medesimo listino di quelli per i quali produce offerta.

### ART. 2 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA

È facoltà della stazione appaltante, su richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto variare, in aumento o in diminuzione, nei limiti del 20 (venti) per cento del valore del contratto, la fornitura dei prodotti offerti che avverrà agli stessi prezzi patti e condizioni offerti dall'Operatore economico aggiudicatario.

Il contratto è un contratto di fornitura e si perfeziona con il collaudo positivo della stessa.

E' facoltà dell'AORN recedere, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento, dal contratto a seguito di mutamenti o aggiornamenti delle metodiche praticate.

Come da art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto, la fornitura è comunque sottoposta ad un periodo di verifica della buona qualità e funzionalità dello strumentario, stabilito in sei mesi a partire dalla prima consegna, sulla base dei risultati ottenuti dall'impiego degli stessi. La non rispondenza dello strumentario alle esigenze sanitarie sarà dichiarata con apposita e documentata relazione a cura degli utilizzatori finali, ed in questo caso si procederà alla revoca del contratto.

### ART. 3 - REVISIONE DEI PREZZI

Come da art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi dell'art. 29 lettera a) del D.L. 4/2022 così come convertito dalla Legge 27 gennaio 2022, n. 4, per ciò che attiene al servizio di manutenzione ed assistenza tecnica full risk, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati per il primo anno di affidamento. La richiesta di adeguamento prezzi, a decorrere dal secondo anno contrattuale, debitamente motivata e corredata della necessaria documentazione (indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi c.d. FOI), dovrà essere rivolta all'Amministrazione almeno quindici giorni prima della scadenza del contratto. Resta inteso che la contabilizzazione da parte della ditta degli avvenuti aumenti, potrà essere effettuata solo dopo le opportune verifiche e la conseguente approvazione da parte dell'Amministrazione. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

### ART. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI, CONFEZIONAMENTO, ETICHETTATURA

I materiali oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in ambito nazionale e comunitario. Le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso, dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto della fornitura, e a tutte quelle che venissero emanate durante il periodo di fornitura.

Lo strumentario deve rispondere alle vigenti disposizioni legislative in materia, possedere la marcatura CE e soddisfare le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza.

Eventuali accessori dedicati, classificabili come dispositivi medici, dovranno essere rispondenti ai saggi tecnologici, chimici, fisici, biologici indicati nella F.U. vigente, e relativi supplementi ed aggiornamenti, nonché essere conformi ai requisiti stabiliti dalla direttiva 93/42/CEE sui Dispositivi Medici attuata con il D.Lgs. 24.02.1997, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni

### ART. 5 - REQUISITI DI CONFORMITA'

L'impresa aggiudicataria si assume l'obbligo di fornire strumentario chirurgico di produzione corrente, nuovo di fabbrica, modelli di recente immissione sul mercato, non ricondizionato né riassembleato. Il documento di certificazione CE (dichiarazione e certificato in funzione della procedura di certificazione seguita, redatta dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità Europea, in accordo con quanto indicato nelle direttive europee e disposizioni nazionali applicabili) del bene offerto, deve riportare la classe di isolamento elettrico e la classe di rischio coerente con la destinazione d'uso individuata ed eventuali limitazioni d'uso. Certificazione di conformità a norme nazionali ed internazionali e direttive, se non già contenuto nella certificazione summenzionata. Si richiede sempre la fornitura di manualistica in italiano, dépliant illustrativi e/o documentazione scientifica.

### ART. 6 - GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA POST- VENDITA

Lo strumentario fornito deve contenere tutti i più aggiornati accorgimenti in termini tecnici ed essere privo di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione od installazione e a vizi di materiali impiegati e deve possedere tutti i requisiti indicati dall'Impresa aggiudicataria nell'offerta e nella documentazione tecnica, nonché in vigore all'atto del collaudo. Lo strumentario fornito, a prescindere che sia prodotti dall'Impresa aggiudicataria e da Imprese terze, dovrà essere garantito dall'Impresa aggiudicataria per tutti i vizi costruttivi ed i difetti di malfunzionamento, per tutta la durata contrattuale, a partire dalla data di collaudo giudicato positivo secondo le procedure dell'AORN. L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi dai beni durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, di installazione, di configurazione, di utilizzo e da difetti dei materiali impiegati. Eventuali difetti/guasti che si manifesteranno sullo strumentario e/o sui componenti accessori dovranno essere eliminati, con oneri a totale carico dell'impresa fornitrice.



## A.O.R.N. "SANTOBONO-PAUSILIPON"

Via Teresa Ravaschieri (già Via della Croce Rossa) n. 8 - 80122 - NAPOLI

CF/p. IVA 06854100630

La data di inizio del periodo di garanzia decorrerà dalla data di sottoscrizione del Verbale di collaudo, risultato positivo, giudicato favorevole secondo le procedure definite dall'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon.

La garanzia richiesta si intende di tipo "FULL RISK" per almeno 48 mesi e si intende di tipo preventiva e correttiva full risk, con regolazione e riparazione in caso di guasto e conseguente ripristino del loro funzionamento ottimale di tutte le tipologie di guasti, ivi COMPRESI danni derivanti da dolo ed utilizzo improprio (es. errata sterilizzazione, cadute accidentali etc). Il tempo di risoluzione del guasto dovrà essere contenuto entro 5 giorni lavorativi, o in caso di tempi superiori dovrà essere fornito muletto sostitutivo.

Durante il periodo di garanzia ed assistenza tecnica full risk, nessun costo imputabile a voci accessorie quali ad esempio "diritto di chiamata, spedizioni, resi" ed altri similari potranno essere imputati.

### ART. 7 - CONSEGNA STRUMENTARIO, RITIRO IMBALLAGGI E COLLAUDO

Salvo diverse indicazioni che verranno eventualmente comunicate formalmente alla Ditta, di seguito sono indicati i tempi che la Ditta dovrà rispettare:

- Consegna e installazione: NON vi è disponibilità di magazzini di stoccaggio; pertanto, sarà necessario che la consegna e l'installazione ove richiesta dall'Azienda Sanitaria siano contestuali; l'installazione deve prevedere, a completa cura e spese della Ditta aggiudicataria, la messa in funzione e le relative prove e verifiche funzionali.
- Ritiro e smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori resisi necessari per la consegna e l'installazione delle apparecchiature: nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il periodo di installazione.

La Ditta dovrà consegnare beni nuovi di fabbrica e tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento di quanto offerto. Ai fini del superamento collaudo l'aggiudicataria, pena l'esito negativo dello stesso, dovrà consegnare:

- Determina/Delibera di aggiudicazione/donazione;
- Ordinativo di fornitura;
- Documento di trasporto;
- Dichiarazione di Conformità al nuovo REGOLAMENTO (UE) 2017/745, salvo le condizioni valide per il periodo di transizione di cui art.120 del predetto regolamento (specificare). Allegare obbligatoriamente:
  - dichiarazione di conformità con chiara indicazione circa la data di scadenza dei componenti e dei relativi software;
  - in caso di presenza di certificati da parte di Organismi Notificati (NB), allegare certificato con chiara indicazione circa la data di scadenza;
  - Certificato ISO 13485;
  - Classificazione CND, Codice UDI e Numero repertorio di iscrizione alla banca dati ministero della salute DI TUTTI I COMPONENTI offerti.

Il Servizio di Ingegneria Clinica si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare in sede di collaudo ogni altra verifica ritenuta opportuna per valutare tutti gli aspetti necessari ad attestare la rispondenza della fornitura alle esigenze dell'A.O.R.N., a quanto richiesto in Capitolato ed alle eventuali condizioni migliorative offerte dalla Ditta Aggiudicataria, nonché tutti gli aspetti relativi alla sicurezza.

### ART. 8 - MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA FORNITURA

I tempi per la consegna dello strumentario richiesto non potranno essere superiori a 10 (dieci) giorni solari complessivi dalla data di emissione dell'ordine.

L'Amministrazione si riserva di indicare in fase di ordine una data di consegna successiva qualora sussistano esigenze di coordinamento con eventuali lavori di predisposizione dei locali.

I tempi indicati saranno assunti quali termini per il computo delle penali da applicare per eventuali ritardi.

Lo strumentario dovrà essere consegnato e collaudato presso i locali di destinazione, prendendo accordi con il Settore interessato alla fornitura.

La merce viaggia a rischio e pericolo dei fornitori, i quali dovranno, pertanto, adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare che la merce stessa subisca avaria durante il trasporto.

La consegna dei Beni si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio nei locali, installazione e montaggio. Unitamente ai Beni, il Fornitore contraente, dovrà consegnare la documentazione e la manualistica tecnica e d'uso, quando prevista.

Per l'esecuzione della fornitura dei beni oggetto del contratto, il Fornitore contraente si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a consegnare i beni all'indirizzo/i indicato/i nell'Ordine. Lo scarico merce dovrà avvenire "al piano" e nei locali richiesti dall'AORN. Tutti i prodotti (se sottoposti a scadenza) dovranno avere, al momento della consegna, almeno 2/3 della loro validità.

A consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque non corrispondenza ai requisiti prescritti, la merce sarà contestata entro sette giorni dal ricevimento.

La comunicazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'A.O.R.N., e fatto salvo il risarcimento del danno medio tempore cagionato.



## A.O.R.N. "SANTOBONO-PAUSILIPON"

Via Teresa Ravaschieri (già Via della Croce Rossa) n. 8 - 80122 - NAPOLI

CF/p. IVA 06854100630

Si precisa, inoltre, che è facoltà dell'A.O.R.N. contestare la merce consegnata, non soltanto entro i sette giorni successivi al ricevimento, ma anche successivamente a tale termine nell'ipotesi di vizio occulto, non rilevabile all'atto della consegna, che si manifesti al momento dell'utilizzo.

La sostituzione della merce contestata dovrà avvenire entro sette giorni dalla segnalazione effettuata tramite pec, salvo particolari casi di urgenza nei quali la sostituzione dovrà essere effettuata, anche solo per parte della quantità prevista, entro 48 ore.

Nel caso in cui il fornitore rifiuti o comunque non proceda immediatamente alla sostituzione dell'oggetto della contestazione il committente procederà direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

Il Fornitore contraente si impegna ad eseguire la fornitura dei beni oggetto del contratto presso i luoghi ed i locali indicati dall'AORN nell'ordine di fornitura NSO.

Il Fornitore contraente dovrà garantire tempi rapidissimi di riparazione e/o sostituzione e comunque entro i tempi previsti nel Questionario tecnico e dimostrarsi disponibile alla risoluzione rapida di emergenze e/o particolari esigenze assistenziali. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'AORN non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere.

### ART. 9 - MODALITA' DI CONSEGNA

La consegna dello strumentario avverrà presso il P.O. Santobono, Via M. Fiore, n. 6 - 80129 - Napoli, accompagnata da idoneo documento di trasporto, compilato secondo la legislazione vigente, riportante obbligatoriamente:

- gli estremi dell'ordinativo di fornitura;
- il luogo di consegna.

L'eventuale imballaggio usato per la spedizione dovrà essere a norma di legge, sarà a carico del Fornitore e resterà di proprietà dell'A.O.R.N.

La fascia oraria di consegna è stabilita dalle ore 8.00 alle ore 13.00. I giorni di consegna sono da concordare con il DEC e con il Responsabile dell'U.O.S.I.D. Bioingegneria dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon.

Nell'ordinativo di fornitura, previo accordo con il Fornitore, potranno essere indicate modalità, fasce orarie e giorni di consegna anche differenti rispetto a quelli sopra definiti.

### ART. 10 - CONTROLLI SULLE FORNITURE

Qualora dalla verifica di corrispondenza tra ordinativo di fornitura, documento di trasporto e prodotti forniti si rilevino difformità quali-quantitative, nonché difetti nel confezionamento secondario (lacerazioni o eventuali manomissioni o danneggiamenti) verrà data tempestiva comunicazione, solitamente a mezzo PEC, al Fornitore al fine di attivare le opportune pratiche di integrazione o reso.

In caso di reso l'A.O.R.N. metterà a disposizione la merce non conforme per il ritiro da parte del Fornitore, presso la sede che sarà indicata, entro 24 ore dalla segnalazione scritta e ne garantirà il deposito per complessivi 20 (venti) giorni lavorativi.

Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e non accettati, concordando con il magazzino competente le modalità di ritiro.

Qualora il Fornitore non provveda al ritiro della merce entro 20 (venti) giorni lavorativi, l'A.O.R.N. procederà allo smaltimento degli stessi a spese del Fornitore che non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento della merce custodita oltre il periodo di deposito garantito.

Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire risultino già fatturati, il Fornitore dovrà emettere una nota di credito. Tale nota di credito dovrà riportare chiara indicazione della fattura e dell'ordinativo di fornitura emesso.

In caso di integrazione o sostituzione il Fornitore è tenuto al completamento della fornitura entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione; l'A.O.R.N. si riserva di applicare quanto previsto dall'articolo delle penali.

Qualora si verificassero ragioni di urgenza l'A.O.R.N. si riserva la facoltà di non richiedere la sostituzione e di rivolgersi ad altra impresa addebitando al fornitore le eventuali maggiori spese sostenute e l'applicazione della penale.

### ART. 11 - EVENTI PARTICOLARI

Fuori produzione: Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara a seguito di recall o cessazione della produzione, il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente all'AORN per iscritto la mancata disponibilità dei prodotti indicando la causa generante l'indisponibilità, ancor prima di ricevere eventuali ordinativi di fornitura relativi ai medesimi prodotti.

Eventualmente potrà proporre un prodotto in sostituzione avente caratteristiche tecniche prestazionali o funzionali sovrapponibili a quelle previste da capitolato, alle medesime condizioni economiche convenute in sede di gara, allegando congiuntamente alla comunicazione, relativa scheda tecnica debitamente sottoscritta e tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di gara, nonché campionatura dello stesso.



## A.O.R.N. "SANTOBONO-PAUSILIPON"

Via Teresa Ravaschieri (già Via della Croce Rossa) n. 8 - 80122 - NAPOLI

CF/p. IVA 06854100630

Il prodotto proposto sarà poi oggetto di valutazione con le stesse modalità previste dalla procedura di gara. In caso di parere favorevole sarà comunicata al Fornitore l'accettazione della sostituzione tramite ordinativo formale da parte della Farmacia richiedente. Nel caso di mancata o intempestiva comunicazione, verrà applicata la penale.

Indisponibilità temporanea del prodotto: Il Fornitore, al fine di non essere assoggettato alle penali per mancata consegna nei termini stabiliti, dovrà comunicare per iscritto la causa ed il periodo dell'indisponibilità temporanea del prodotto, ove noto o prevedibile entro e non oltre due giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'ordinativo di fornitura. Nel caso di mancata o intempestiva comunicazione, verrà applicata la penale.

### ART. 12 - ADEGUAMENTO NORMATIVO ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

L'impresa, per tutta la vigenza del contratto, dovrà garantire, senza oneri per l'A.O.R.N., l'adeguamento dei beni alle normative vigenti nel tempo introdotte dai competenti organi nazionali ed europei. Lo stesso dicasi per i materiali forniti.

In qualunque momento, durante la durata del rapporto contrattuale, le parti possono concordare la sostituzione dei prodotti aggiudicati con altri nuovi dispositivi medici analoghi a quelli oggetto della fornitura purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) Non si registrino disguidi nella funzionalità dei Servizi interessati e/o aggravio delle condizioni organizzative;
- b) Si tratti di una reale innovazione con un vantaggio qualitativo e/o organizzativo dimostrabile cioè che i nuovi dispositivi presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità;
- c) Si acquisisca il parere tecnico favorevole dell'U.O.S.I.D. Bioingegneria, della Direzione Sanitaria o della Direzione Medica di Presidio, degli utilizzatori e dei Servizi aziendali competenti.

Nell'ipotesi in cui, durante il periodo contrattuale, venissero immessi sul mercato, da parte dell'Impresa aggiudicataria, nuovi dispositivi medici analoghi a quelli oggetto della fornitura, i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, l'Impresa aggiudicataria si impegna a proporre all'Azienda Ospedaliera i nuovi prodotti in sostituzione e/o affiancamento dei dispositivi aggiudicati, ad un prezzo non superiore a quello dei prodotti sostituiti.

### ART. 13 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Come da art. 3.1 del Disciplinare di gara, la fornitura dello strumentario deve effettuarsi entro n. 10 (dieci) giorni dall'ordinativo di fornitura NSO, mentre la manutenzione e l'assistenza full risk ha una durata di n. 48 (quarantotto) mesi, a decorrere dalla data di collaudo.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:

1. Atteso che il fabbisogno indicato nel Capitolato speciale di gara è quello che in via di presuntiva soddisfa le esigenze dell'A.O.R.N. è facoltà della medesima stazione appaltante limitare nel tempo la fornitura. I fabbisogni sono, pertanto, suscettibili di variazione in più o in meno nei limiti del 20 (venti) per cento.
2. Opzione di proroga tecnica: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure, avviate prima della scadenza del contratto, necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

### ART. 14 - CORRISPETTIVO ECONOMICO

Il corrispettivo economico presunto dovuto dall'Azienda alla ditta e determinato dall'offerta economica è pari ad € 73.799,73 + IVA.

### ART. 15 - SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Le disposizioni relative alla sospensione del contratto di cui all'art. 107 del d. lgs. 50/2016 si applicano, in quanto compatibili, alla presente fornitura.

L'Impresa riconosce fin d'ora il diritto della Committente, oltre a quanto previsto dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e dagli artt. 1433, 1671, 1672 del Codice Civile, di risolvere "ipso iure" il contratto, ai sensi dell'art. 1436 del Codice Civile, mediante diffida da notificarsi a mezzo PEC, nelle seguenti fattispecie:

- a) in caso di accertamento da parte della Committente di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- b) in caso di apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento, in caso di stato di moratoria con conseguenti procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento) a carico dell'Impresa;
- c) in caso di subappalto al di fuori delle ipotesi di legge o cessione del contratto;
- d) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e nelle condizioni contrattuali;
- e) in caso di inosservanza degli obblighi contrattuali, a cui non sia stato posto immediato rimedio, pur in seguito a segnalazione e diffida formale della Committente;
- f) in caso di ripetuta applicazione di penalità;
- g) in caso di impiego di personale non corrispondente per quantità e qualifica a quanto previsto dal presente Capitolato e/o dall'offerta;



## A.O.R.N. "SANTOBONO-PAUSILIPON"

Via Teresa Ravaschieri (già Via della Croce Rossa) n. 8 - 80122 - NAPOLI

CF/p. IVA 06854100630

- h) in caso di mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro ed integrativi locali relativi al personale dipendente dell'Impresa;
- i) in caso di mancato versamento dei contributi obbligatori relativi alle assicurazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali del personale dipendente;
- j) in caso di interruzione del servizio;
- k) per i consorzi, in caso di affidamento di parte o tutta l'attività oggetto del servizio disciplinato dal presente Capitolato ad una consorziata diversa da quella dichiarata in sede di gara ovvero in caso di affidamento dell'attività ad una consorziata prevista ma che agisca in forma diversa da quella espressa in offerta;
- l) per i raggruppamenti d'impresa, in caso di violazione delle quote fissate in sede di gara in ordine alle attività da svolgere da parte di ciascuna associata;
- m) in tutti i casi espressamente previsti dal Capitolato o di reiterata violazione degli obblighi previsti nel contratto.

n) In caso di affidamento del medesimo servizio da parte della Centrale Regionale di Committenza. Inoltre, ex art 1456 c.c., il presente contratto sarà altresì risolto immediatamente ed automaticamente, qualora successivamente alla sottoscrizione e nel corso della sua esecuzione sopravvengano cause interdittive di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 159/2011 o elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'Impresa, la Committente potrà procedere all'incameramento della cauzione definitiva, e salva ogni altra azione che la Committente ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'esecuzione della fornitura/servizio verrà assicurata in prima istanza ricorrendo all'interpello delle imprese che in sede di gara sono risultate sino alla quinta in graduatoria. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Nelle more di affidamento della fornitura/servizio a nuova impresa la Committente provvederà con il metodo più celere onde assicurare il servizio. L'affidamento a terzi verrà notificato all'Impresa inadempiente nelle forme prescritte.

La Committente si riserva la facoltà di addebitare all'Impresa inadempiente le eventuali maggiori spese che si troverà a dover sostenere per il restante periodo contrattuale rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Oltre a quanto previsto dalla Legge, l'Amministrazione, per quanto di proprio interesse, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti dell'Impresa, anche se non gravi.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'AORN che abbiano incidenza sulle prestazioni dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa.

In tali casi, l'Impresa ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

In ogni caso di recesso l'Impresa si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Amministrazione fino al nuovo affidamento.

Si precisa che la presente fornitura rientra nel piano di investimento POR- FESR 2014-2020, le cui tempistiche di consegna e rendicontazione sono vincolanti per l'accesso ai fondi; pertanto, l'impresa, dovrà garantire la consegna e disponibilità al collaudo entro il termine essenziale e perentorio di 10 giorni dall'emissione dell'ordine NSO, fatto salvo il minor termine offerto. Nel caso in cui la ditta non rispetti il termine previsto, l'Amministrazione contraente si riserva di recedere dal contratto senza che vi sia imputato alcun costo.

### ART. 16 - PENALI

Come da art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, in caso di mancata evasione dell'ordine nel tempo indicato, del rispetto dei termini di installazione, del collaudo e degli interventi da eseguire nel corso della garanzia verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale; se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.

Nel caso in cui l'ordinativo di fornitura sia stato solo parzialmente evaso, la già menzionata penale sarà calcolata sulla quota parte consegnata in ritardo.



## A.O.R.N. "SANTOBONO-PAUSILIPON"

Via Teresa Ravaschieri (già Via della Croce Rossa) n. 8 - 80122 - NAPOLI

CF/p. IVA 06854100630

L'AORN si riserva la facoltà di non attendere l'esecuzione della prestazione ovvero la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi ad altro Fornitore, laddove ragioni di urgenza lo giustificano, addebitando al Fornitore eventuali maggiori spese sostenute e la quota della penale.

Resta, altresì, fermo l'obbligo del Fornitore di risarcire l'AORN per i maggiori danni derivanti dal ritardo o dalla mancata consegna dei prodotti richiesti.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni patiti. L'AORN si riserva altresì di escludere la ditta dalla partecipazione a future gare.

### ART. 17 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Come da art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Impresa dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura per i quantitativi dei prodotti effettivamente consegnati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e data del provvedimento di aggiudicazione e dell'ordinativo di acquisto.

La ditta aggiudicataria potrà procedere alla fatturazione delle forniture, come di seguito esplicitato:

- Strumentario: solo successivamente all'avvenuto buon esito del relativo collaudo;  
- Assistenza Tecnica e manutenzione Full Risk: con rata annuale, a seguito dell'attestazione da parte del DEC e del Responsabile dell'U.O.S.I.D. Bioingegneria di manutenzione effettuata.

La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: P IVA/CF 06854100630 e cod. IPA: ABK572.

Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, con l'emissione del mandato di pagamento.

Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall'AORN.

Il Fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell'AORN gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia.

L'eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

### ART. 18 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti dagli atti in esso richiamati, l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva fino alla concorrenza di € 7.380,00 a mezzo polizza Fideiussoria n. 2023/50/2668625 emessa in data 22.05.2023 da Reale Mutua con validità per tutta la durata dell'appalto.

### ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' assolutamente vietata ogni cessione totale o parziale della fornitura appaltata, sotto pena della perdita della cauzione definitiva a titolo di penale e possibilità dell'AORN stessa di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Il subappalto segue le indicazioni di legge e quanto previsto dal bando.

### ART. 20 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/2010 come modificato dalla legge n. 217 del 17 dicembre 2010 (di conversione del D.L. n.187/2010), l'operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta del contratto stipulato.

L'aggiudicatario deve rendere noti:

- gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i "dedicato/i" alla presente commessa pubblica;
- i soggetti delegati ad operare su tali conti con loro generalità e codice fiscale.

Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste devono essere comunicate entro 7 (sette) giorni. L'aggiudicatario deve riportare il codice CIG, assegnato alla presente commessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in particolare nel testo dei documenti di trasporto e delle fatture.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto e di applicabilità delle sanzioni previste (art. 3 comma 9bis e art. 6 Legge di conversione 13 agosto 2010, con le modifiche introdotte con la legge n. 217 del 17 dicembre 2010).



## A.O.R.N. "SANTOBONO-PAUSILIPON"

Via Teresa Ravaschieri (già Via della Croce Rossa) n. 8 - 80122 - NAPOLI

CF/p. IVA 06854100630

L'aggiudicatario deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata. Ai sensi dell'art. 7 comma 9 bis della summenzionata legge n. 217/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

### ART. 21 - FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 co. 1 D.Lgs. 50/2016 e 6 D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 conv. In l. 21 febbraio 2019 n. 9. Sono a carico del contraente tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 per foglio (ogni quattro facciate) del presente atto.

### ART. 22 - CONTROVERSIE

Nel caso di controversie insorte fra le parti nel corso dell'esecuzione del contratto sarà esperita preliminarmente la via della definizione bonaria della questione. Nel caso di deferimento della questione al Giudice Ordinario, il Foro competente sarà quello di Napoli.

### ART. 23 - RICHIAMO ALLA LEGGE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti di gara, si rinvia al codice civile, al D.Lgs. 50/2016 ed alle leggi e disposizioni emanate dallo Stato e dalla regione Campania, nonché alle disposizioni, ove compatibili, di cui al D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021.

Il presente contratto, stipulato in modalità elettronica, si compone di pagine n. 8 (otto) compresa la presente e dei seguenti documenti contrattuali che ne formano parte integrante e sostanziale, tutti sottoscritti ed accettati dall'Impresa, anche se non materialmente allegati al medesimo:

- 1) Gli atti di gara (*ex multis* Capitolato Speciale, Capitolato Tecnico e Disciplinare di gara);
- 2) L'Offerta tecnica ed economica presentata dall'Impresa in sede di gara;
- 3) Il Contratto di Nomina a Responsabile Esterno del Trattamento dei dati.

Letto, approvato e sottoscritto in ogni sua parte, nessuna esclusa.

L'IMPRESA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE - [REDACTED]

F.to Digitalmente

L'Azienda A.O.R.N. Santobono-Pausilipon

IL DIRETTORE GENERALE - Rodolfo Conenna

F.to Digitalmente

Il sottoscritto, nella qualità di Legale Rappresentante del Fornitore, o di soggetto da quest'ultimo delegato, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. Dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni elencate da tutti gli articoli presenti nel Contratto sopra delineato e precisamente agli artt: 1) Oggetto del contratto; 2) Condizioni della fornitura; 3) Revisione dei prezzi; 6) Garanzia e assistenza tecnica post vendita; 13) Decorrenza e durata del contratto; 14) Corrispettivo economico; 15) Sospensione, risoluzione e recesso del contratto; 16) Penali; 17) Fatturazione e pagamento; 18) Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva; 19) Divieto di cessione del contratto e subappalto; 21) Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali; 22) Controversie; 23) Richiamo alla legge.

L'IMPRESA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE - [REDACTED]

F.to Digitalmente



**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale  
"Santobono-Pausilipon"**  
Via Teresa Ravaschieri (già Via della Croce Rossa)  
n. 8 - 80122 - Napoli  
Codice Fiscale/Partita Iva n. 06854100630

## CONTRATTO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

in applicazione del  
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (GDPR)  
e del d.lgs. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. 101/2018

TRA

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono - Pausilipon, con sede legale in Napoli, via Teresa Ravaschieri (già Via della Croce Rossa) n. 8, C.F./P.IVA 06854100630, in persona del Direttore Generale Dott. Rodolfo Conenna - **TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI** (anche semplicemente Titolare)

La FEBAR S.R.L., con sede legale in NAPOLI, Via vicinale SANT'ANIELLO civico n. 59,  
registro delle imprese n. 603196, codice fiscale e partita IVA n. 07305530633, in persona  
del suo LEGALE RAPPRESENTANTE Sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il  
[REDACTED] residente in [REDACTED] in via [REDACTED] - **RESPONSABILE DEL  
TRATTAMENTO DEI DATI** (anche semplicemente Responsabile)

### PREMESSO

- che l'Unione Europea ha introdotto il nuovo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("GDPR"), Regolamento (UE) 2016/679, applicato a partire dal 25 maggio 2018;
- che con d.lgs. n. 101 del 10/08/2018, denominato "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al GDPR", il d.lgs. 196/2003 è stato adeguato alle nuove disposizioni europee;
- che l'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 stabilisce che il trattamento effettuato per conto di un Titolare da parte del Responsabile è disciplinato da un contratto vincolante per il Responsabile nei confronti del Titolare, che definisce l'oggetto e la durata del trattamento, la natura e lo scopo, il tipo di dati personali e le categorie di interessati trattati, gli obblighi e i diritti del Titolare;
- che con deliberazione del Titolare n. **399 del 26 luglio 2018** con contestuali allegati, il cui contenuto si intende integralmente riportato e trascritto nel presente atto, è stata adottata la procedura aziendale di disciplina delle modalità operative interne per la ricognizione, identificazione e formale nomina dei "Responsabili esterni al trattamento dei dati" ai sensi del GDPR n. 679/2016,
- che nel medesimo provvedimento è stato stabilito che i trattamenti dei dati da parte di ciascun Responsabile esterno e le relative connesse responsabilità saranno compiutamente disciplinati da allegato apposito contratto, in conformità al comma 3 del precitato art 28 GDPR;

- che l'art. 4, c. 1, n. 8) del suddetto Regolamento definisce il "Responsabile del trattamento" come "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento";
- che l'art. 28 GDPR, dispone, tra l'altro, che "qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato" e che "i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento";
- che il/la (.....)specificare i dati del responsabile), nell'ambito delle attività/prestazioni professionali o dei servizi affidati, ha i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- che il Titolare intende affidare al Responsabile le attività di trattamento di dati personali come di seguito dettagliate e il Responsabile intende, altresì, eseguire il trattamento per conto del Titolare;
- che il Responsabile non ha diritto ad alcun compenso specifico per l'esecuzione delle attività descritte in questo Accordo in quanto svolte nell'ambito dell'incarico in essere, per il quale è stata già definita l'intera valutazione economica del rapporto contrattuale.

**Sulla base degli assunti di cui sopra, il Titolare e il Responsabile (anche semplicemente Parti) CONVENGONO quanto segue.**

**ART. 1: OGGETTO DELL'ACCORDO**

1.1. Le Parti, in virtù delle deliberazioni assunte dal Titolare e dei documenti ad esse allegati, con la sottoscrizione di questo Accordo, intendono disciplinare il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile per conto del Titolare, specificando l'oggetto, la durata, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati e gli obblighi e i diritti delle Parti.

1.2 Il Titolare, nell'ambito delle attività/prestazioni professionali o dei servizi affidati al Responsabile, intende affidare a quest'ultimo, in conformità alle istruzioni da egli prescritte ed alle clausole del presente Accordo sul trattamento dei dati personali, le attività di trattamento di dati personali come di seguito dettagliate:

[ FORNITURA DI FERRI CHIRURGICI VASCOLARI CHIRURGIA  
 "OPEN" E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA  
 FULL RISK PER LE EMERGENZE DELLA S.C. CHIRURGIA  
 UROLOGICA PEDIATRICA DELL'AORN SANTOBONO - PAULIPON

LOTTO 2

*specificare l'oggetto dell'incarico o del servizio].*



telefono, etc.) che di tipo particolare (atti a rivelare lo stato di salute, l'adesione ad un sindacato, l'adesione ad un partito politico, l'origine razziale ed etnica nonché, convinzioni religiose o filosofiche; Il trattamento dei suddetti dati personali e in special modo quello dei dati particolari, deve avvenire nel rispetto degli artt.5 e 8 GDPR, anche alla luce del considerando n. 38 GDPR;

- d) **Soggetti interessati:** Le attività di trattamento di cui al precedente art. 1 e i relativi dati trattati interessano soggetti nella sfera della titolarità del Titolare, quali pazienti minorenni e loro familiari, personale esercente la professione sanitaria, dirigenti e non dirigenti, dipendenti e collaboratori, clienti, fornitori, altri; va da se che per i dati di cui sopra devono essere garantiti gli obblighi di trattamento nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza;
- e) **Durata del trattamento:** La durata delle attività di trattamento di cui all'art. 1, e quindi il periodo di conservazione dei dati trattati, sarà limitato ad un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui alla lett. a) di questo articolo ed alla durata dell'incarico di Servizio in essere tra le parti, in ogni caso non oltre le tempistiche previste dalla Legge.

#### **ART. 4: OBBLIGHI TITOLARE**

Il Titolare del trattamento concorda e garantisce:

- **Conformità:** che è responsabile per la valutazione della legittimità del trattamento dei dati e nel garantire i diritti degli interessati coinvolti;
- **Sicurezza:** che le misure tecniche e organizzative adottate garantiscano un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento e dalla natura dei dati da proteggere, tenendo conto dello stato dell'arte e del costo della loro attuazione; di essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679;
- **Istruzioni:** che rilascerà istruzioni scritte riguardanti lo scopo e la procedura del trattamento dei dati, se del caso, amplificando, specificando e modificando le clausole di questo Accordo. Le istruzioni orali saranno immediatamente confermate per iscritto e saranno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

#### **ART. 5: OBBLIGHI RESPONSABILE**

Il Responsabile del trattamento concorda e garantisce:

- **Competenza:** di possedere sufficienti conoscenze specialistiche nonché affidabilità e risorse per attuare misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del GDPR;
- **Rispetto delle istruzioni del Titolare:** di trattare i dati personali solo per conto del Titolare e limitatamente alle attività di trattamento strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni, in conformità con le sue istruzioni documentate e il presente Accordo; se non è in grado di fornire tale conformità per qualsiasi motivo, informerà tempestivamente il Titolare che ha il diritto di sospendere l'elaborazione dei dati e/o risolvere il Contratto relativo alle attività/prestazioni professionali o dei servizi affidati e quindi il presente Accordo;
- **Conformità alla legge:** che non ha motivo di ritenere che la legislazione applicabile impedisca di soddisfare le istruzioni ricevute dal Titolare e i suoi obblighi ai sensi del Contratto nell'ambito delle attività/prestazioni professionali o dei servizi affidati e del presente Accordo. Qualora ritenga che una modifica legislativa possa avere un sostanziale effetto negativo sulle predette garanzie e obblighi, ne darà prontamente notizia al Titolare che avrà il diritto di sospendere l'elaborazione dei dati e/o di risolvere il Contratto nell'ambito delle attività/prestazioni professionali o dei servizi affidati e quindi il presente Accordo;

- **Misure tecniche e organizzative:** che, tenuto conto del rischio per i diritti e le libertà degli interessati, adotterà misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio che comprendano, tra l'altro, se del caso, le misure e le valutazioni di cui all'art. 32<sup>1</sup> del GDPR;
- **Pronta notifica:** che informerà tempestivamente il Titolare del trattamento di:
  - qualsiasi richiesta legalmente vincolante per la divulgazione dei dati personali da parte di un'autorità giudiziaria, salvo laddove ciò sia proibito per rilevanti motivi di interesse pubblico;
  - qualsiasi violazione dei dati personali della quale verrà a conoscenza;
  - qualsiasi richiesta ricevuta direttamente dagli interessati;
  - qualsiasi istruzione scritta ricevuta dal Titolare che, secondo il parere del Responsabile, sia in violazione del GDPR e/o dei doveri di cui al presente Accordo.
- **Dimostrazione di conformità:** di rendere disponibili al Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare la conformità agli obblighi stabiliti nel presente Accordo e, su richiesta del Titolare, a presentare le proprie procedure di trattamento dei dati per la revisione delle stesse. Il Responsabile consentirà e contribuirà a tali verifiche, comprese le ispezioni, svolte dal Titolare o da un organismo di controllo da questi nominato;
- **Cooperazione con Titolare per Autorità di Controllo:** di collaborare con il Titolare per il rispetto di eventuali ordini emessi dall'Autorità di Controllo o dalle Autorità Giudiziarie in relazione al trattamento dei dati nonché di trattare tempestivamente e adeguatamente le richieste del Titolare in relazione al trattamento dei dati e di attenersi alle linee guida dell'Autorità di Controllo in merito all'elaborazione dei dati.

## ART. 6 : PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi di ordine generale.

**6.1** Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, rubricato "Principi applicabili al trattamento dei dati personali", per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:

- i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- i dati devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattate;
- i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare e rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- i dati devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

### <sup>1</sup> Art. 32 GDPR, "Sicurezza del trattamento"

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

3. L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

- i dati devono essere trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

6.2 Ai sensi dell'art. 6 del GDPR, rubricato "Liceità del trattamento", il Responsabile deve tenere conto che il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità<sup>2</sup>;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi<sup>3</sup>, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore<sup>4</sup>.

6.3 Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia basato sul consenso dell'interessato o su un atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi, al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il Responsabile, che opera per conto del Titolare del trattamento, deve tenere conto, tra l'altro:

- a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;
- b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il Titolare del trattamento;
- c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'art. 10;
- d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;
- e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.

## ART. 7: COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE

Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell'ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

### <sup>2</sup> Art. 7 GDPR, "Condizioni per il consenso"

1. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

2. Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante.

3. L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato.

4. Nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto.

<sup>3</sup> Questo requisito non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.

### <sup>4</sup> Art. 8 GDPR, "Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione"

1. Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.

2. Il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole per verificare in tali casi che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili.

3. Il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a un minore.

1. individuare e nominare gli incaricati del trattamento per le banche dati che gli sono state affidate e fornirgli le istruzioni adeguate, vigilando sul rispetto delle stesse;
2. assegnare agli incaricati del trattamento, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno e laddove sia tecnicamente possibile, le credenziali di autenticazione che permettano di svolgere solo le operazioni di propria competenza nonché le dovute responsabilità per le aree ad accesso controllato, ove presenti;
3. ogni qualvolta si raccolgano direttamente dati personali, provvedere a che venga fornita l'informativa<sup>5</sup> ai soggetti interessati;
4. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
5. adempiere gli obblighi di sicurezza e tutte le misure indicate dall'art. 32 e assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento. L'adesione da parte del Responsabile a un codice di condotta o a un meccanismo di certificazione può essere utilizzato come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti.
6. cooperare, su richiesta, con il Responsabile della Protezione dei Dati Personali nell'esecuzione dei suoi compiti;
7. tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
8. mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, svolte dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, informando immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
9. fornire, secondo le modalità indicate dal Titolare, i dati e le informazioni necessari per consentire allo stesso di svolgere una tempestiva difesa relative al trattamento dei dati personali in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria;
10. redigere il registro dei trattamenti svolti, come da art. 30 del GDPR<sup>6</sup>;

<sup>5</sup> **Art. 13 GDPR, "Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato"**

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
- f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

<sup>6</sup> **Art. 30 GDPR, "Registro delle attività di trattamento"**

1. Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni:

- a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del titolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
- b) le finalità del trattamento;
- c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;

11. collaborare, nel modo più ampio, con il Titolare all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dal GDPR e segnalare eventuali problemi applicativi;

## **ART. 8: ESECUZIONE DI SPECIFICHE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO**

**8.1** Il Responsabile del trattamento non può affidare né ricorrere a un altro responsabile alcuna delle operazioni di trattamento dei dati senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del trattamento. In caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile del trattamento informerà il Titolare del trattamento di eventuali modifiche relative all'aggiunta o alla sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando così al Titolare la possibilità di opporsi a tali modifiche.

**8.2** Nel caso il Responsabile del trattamento ricorra a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo atto di nomina, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

**8.3** Qualora l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile nominato con il presente atto di nomina conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile.

## **ART. 9: DIRITTI E RICHIESTE DEGLI INTERESSATI**

**9.1** Il Responsabile del trattamento comunicherà ogni informazione utile al fine di aiutare il Titolare a rispettare i diritti degli Interessati, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR<sup>7</sup>.

**9.2** Nella misura in cui ciò sia possibile, il Responsabile del trattamento assisterà il Titolare con adeguate misure tecniche e organizzative per l'adempimento dell'obbligo del Titolare di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti degli Interessati.

**9.3** In caso di esercizio dei predetti diritti, il Responsabile darà tempestiva comunicazione scritta al Titolare, allegando una copia della richiesta dell'Interessato.

**9.4** Il Responsabile non risponderà a richieste degli interessati se non specificamente autorizzati dal Titolare.

## **ART. 10 COMUNICAZIONE DI DATI**

d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;

e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;

g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

2. Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

3. I registri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.

4. Su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento mettono il registro a disposizione dell'autorità di controllo.

5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.

<sup>7</sup> Art. 15 GDPR, "Diritto di accesso dell'interessato"; Art. 16 GDPR, "diritto di rettifica"; Art. 17 GDPR, "Diritto alla cancellazione"; Art. 18 GDPR, "Diritto di limitazione di trattamento"; Art. 19 GDPR, "Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento"; Art. 20 GDPR, "Diritto alla portabilità dei dati"; Art. 21 GDPR, "Diritto di opposizione"; Art. 22 GDPR, "Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione".

Il Responsabile si asterrà dal comunicare dati personali oggetto del trattamento a terzi senza il preventivo consenso scritto del Titolare.

#### **ART. 11: TRASFERIMENTI VERSO PAESI TERZI**

Il Responsabile del trattamento non può trasferire i dati personali provenienti dal Titolare al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) senza il previo consenso scritto e le istruzioni del Titolare, nel rispetto del presente Accordo e delle disposizioni atte a garantire la protezione dei dati personali di cui agli articoli del Capo V del GDPR, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

#### **ART. 12: RESPONSABILITÀ IN CASO DI VIOLAZIONE DEI DATI**

In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione, in modo che quest'ultimo possa provvedere a notificare la violazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali senza ingiustificato ritardo<sup>8</sup> e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica al Garante non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.

Ciascun Responsabile deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni, secondo il disposto dell'art. 83<sup>9</sup> GDPR.

##### <sup>8</sup> **Art. 33 GDPR, "Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo"**

3. La notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno:

- a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e, anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

4. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

5. Il titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente all'autorità di controllo di verificare il rispetto del presente articolo.

##### <sup>9</sup> **Art. 83 GDPR, "Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie"**

1. Ogni autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente articolo in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta alle misure di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j), o in luogo di tali misure. Al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l'ammontare della stessa in ogni singolo caso si tiene debito conto dei seguenti elementi:

- a) la natura, la gravità e la durata della violazione tenendo in considerazione la natura, l'oggetto o a finalità del trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito;
- b) il carattere doloso o colposo della violazione;
- c) le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati;
- d) il grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto ai sensi degli articoli 25 e 32;
- e) eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento;
- f) il grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi;
- g) le categorie di dati personali interessate dalla violazione;
- h) la maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la violazione;
- i) qualora siano stati precedentemente disposti provvedimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in questione relativamente allo stesso oggetto, il rispetto di tali provvedimenti;
- j) l'adesione ai codici di condotta approvati ai sensi dell'articolo 40 o ai meccanismi di certificazione approvati ai sensi dell'articolo 42; e
- k) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza della violazione.

3. Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento, l'importo totale della sanzione amministrativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave.

4. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:

- a) gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli articoli 8, 11, da 25 a 39, 42 e 43;

Inoltre, dato il dispositivo del primo comma dell'art. 82, secondo il quale chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, il Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto gli obblighi del GDPR specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare del trattamento.

Il Responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

Qualora più Responsabili del trattamento oppure entrambi il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano responsabili dell'eventuale danno causato dal trattamento, ogni Responsabile del trattamento è responsabile in solido per l'intero ammontare del danno<sup>10</sup>, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

Fatto salvo questi casi di responsabilità, se il Responsabile viola il GDPR, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.

### **ART. 13: CESSAZIONE E SUCCESSIVE OBBLIGAZIONI**

Questo Accordo diventerà effettivo dalla firma delle Parti fino al termine del Contratto di "attività/prestazioni professionali o servizi" o al termine del trattamento dei dati per qualsivoglia motivo.

Alla cessazione del Contratto di "attività/prestazioni professionali o servizi" o del trattamento dei dati per qualsivoglia motivo il Responsabile del trattamento dovrà, a scelta del Titolare, restituire o cancellare i dati personali e le relative copie oggetto del trattamento dandone certificazione al Titolare, salvo che la legge preveda diversamente. In tal caso, per quanto riguarda i dati personali in questione, il Responsabile del trattamento ne garantirà la riservatezza e si impegnerà a non procedere più al loro trattamento.

### **ART. 14: LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Il presente Accordo, salvo quanto diversamente ivi previsto, in linea con il GDPR, è regolato dalle leggi della giurisdizione del Titolare.

---

b) gli obblighi dell'organismo di certificazione a norma degli articoli 42 e 43;

c) gli obblighi dell'organismo di controllo a norma dell'articolo 41, paragrafo 4;

5. In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:

a) i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 9;

b) i diritti degli interessati a norma degli articoli 12 a 22;

c) i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale a norma degli articoli 44 a 49;

d) qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX;

e) l'inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, o il negato accesso in violazione dell'articolo 58, paragrafo 1.

6. In conformità del paragrafo 2 del presente articolo, l'inosservanza di un ordine da parte dell'autorità di controllo di cui all'articolo 58, paragrafo 2, è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

7. Fatti salvi i poteri correttivi delle autorità di controllo a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, ogni Stato membro può prevedere norme che dispongano se e in quale misura possono essere inflitte sanzioni amministrative pecuniarie ad autorità pubbliche e organismi pubblici istituiti in tale Stato membro.

8. L'esercizio da parte dell'autorità di controllo dei poteri attribuiti dal presente articolo è soggetto a garanzie procedurali adeguate in conformità del diritto dell'Unione e degli Stati membri, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto processo.

9. Se l'ordinamento giuridico dello Stato membro non prevede sanzioni amministrative pecuniarie, il presente articolo può essere applicato in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità di controllo competente e la sanzione pecuniaria sia irrogata dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità di controllo. In ogni caso, le sanzioni pecuniarie irrogate sono effettive, proporzionate e dissuasive. Tali Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di legge adottate a norma del presente paragrafo al più tardi entro 25 maggio 2018 e comunicano senza ritardo ogni successiva modifica.

<sup>10</sup> **Art. 82 GDPR, "Diritto al risarcimento e responsabilità"**

5. Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia pagato, conformemente al paragrafo 4, l'intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2.

La sede esclusiva per tutte le controversie derivanti da o in connessione con questo Accordo è il luogo di stabilimento del Titolare, fatto salvo il diritto di quest'ultimo di presentare un'azione giudiziaria contro il Responsabile, di fronte a qualsiasi altro tribunale ritenuto competente.

#### **ART. 15: NORME FINALI**

Salvo quanto previsto per il conferimento o la modifica delle istruzioni da parte del Titolare al Responsabile, il presente atto disciplina l'intero Accordo tra le Parti in relazione al suo oggetto. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Se una disposizione del presente Accordo è o diventa invalida o inapplicabile, la validità e l'applicabilità delle altre disposizioni dello stesso rimangono inalterate. In questo caso, le Parti concordano di adottare una disposizione che corrisponda al meglio allo scopo previsto nella disposizione non valida o agli interessi delle Parti, come riportato nell'intera struttura del presente Accordo.

Salvo l'ipotesi di conferimento o variazioni delle istruzioni del Titolare previste dall'art 5, qualsiasi altra modifica e/o integrazione, anche ex lege, delle clausole del presente Accordo può avvenire solo di comune accordo, comprovata dalla firma di entrambe le Parti dell'emendamento scritto. Le Parti possono anche aggiungere clausole su questioni relative all'attività di business, laddove necessario, purché non contraddicano le clausole di questo Accordo.

Napoli, .....28/06/2023.....

per accettazione

**Il Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati**  
**F.to Digitalmente**

**Il Titolare del Trattamento dei Dati**  
**Direttore Generale dell'AORN**  
**Dott. Rodolfo Conenna**  
**F.to Digitalmente**

# Rapporto di verifica


## 1. Descrizione

Il file **CONTRATTO FEBAR+ALLEGATI.pdf.p7m** è un documento elettronico di tipo **CAdES (busta P7M con documento firmato)**.

Questo rapporto di verifica è stato generato in data 18/07/2023 alle 07:33:17 UTC.

## 2. Schema di sintesi

Il documento contiene 2 firme elettroniche e non contiene marche temporali.

Firmatario	Esito Verifica
 <b>Rodolfo Conenna</b> Firma elettronica N°1	✓ <b>Firma valida</b> Profilo CAdES-BASIC
  Firma elettronica N°2	✓ <b>Firma valida</b> Profilo CAdES-BASIC

## 3. Dettagli

- Nome file: **CONTRATTO FEBAR+ALLEGATI.pdf.p7m**
- Impronta del file: **4022b4146c6733d832ea0ca9398d15ab22586e6e7b2c046fb5592dea99069f8f**
- Algoritmo di impronta: **sha256**
- Tipo: **p7m**
- Data della verifica: **18/07/2023 alle 07:33:17 UTC.**

Qui di seguito è riportato l'elenco dettagliato delle firme, contro-firme e marche temporali apposte sul file in oggetto.

### Firma elettronica N°1

Questa firma con profilo CAdES-BASIC è stata apposta da **Rodolfo Conenna**, C.F./P.IVA , nazione IT.

La firma è apposta con algoritmo **sha256WithRSAEncryption**

Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento al [Certificato N°1](#).

Elenco risultati della verifica alla data **18/07/2023 alle 07:33:17 UTC** :

- ✓ **La firma è integra e valida**
- ✓ **Il certificato del firmatario rispetta la Determinazione 147/2019 di Agid**
- ✓ **Certificato di CA affidabile - InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3**

## Elenco Certificati

- **Certificato N°1 - Rodolfo Conenna (Certificato firmatario)**
  - Nazione: **IT**
  - Nome e Cognome del soggetto: **Rodolfo Conenna**
  - dnQualifier: **2022500471236**
  - Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT** [REDACTED]
  - Cognome: **CONENNA**
  - Nome proprio: **RODOLFO**
  - Email: **r.conenna@santobonopausilipon.it**
  - Rilasciato da: **InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3**
  - Numero di serie: **00D298C9**
  - Validità: da **08/11/2022 alle 14:36:04 UTC** al **08/11/2025 alle 00:00:00 UTC**
  - Usi del certificato: nonRepudiation,
  - Il certificato contiene i seguenti attributi, anche identificati come OID :
    - Certificato conforme alla normativa (EU Regulation 910/2014)
    - Il certificatore dichiara che le informazioni su questo certificato verranno conservate per almeno **20** anni;
    - Il certificato è conforme per i seguenti utilizzi: *esign* (0.4.0.1862.1.6.1),
    - La chiave privata di questo certificato risiede su un dispositivo di firma sicuro (SSCD);
    - Informazioni sulla PKI per questo certificato: <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>
  - Stato di revoca OCSP:
    - **Il certificato risulta non revocato nella risposta OCSP aggiornata il 18/07/2023 alle 07:33:10 UTC**
    - Risposta OCSP emessa da **OCSP Responder QES 3 2023**, scaricata all'indirizzo <http://ocsp.qc.ca3.infocert.it/>
  - Stato di revoca CRL:
    - **Il certificato risulta non revocato nella CRL numero 1679498 emessa il 18/07/2023 alle 06:00:00 UTC**
    - CRL emessa da **InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3**, scaricata all'indirizzo <http://crl.infocert.it/ca3/qc/CRL24.crl>
    - Politiche del certificato Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019,
  - Informazioni sulle politiche applicate dal certificatore: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>,
- **Certificato N°2 - InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3**
  - Nazione: **IT**
  - Organizzazione: **InfoCert S.p.A.**
  - Organizzazione: **Qualified Trust Service Provider**
  - Identificatore di organizzazione: **VATIT-07945211006**
  - Nome e Cognome del soggetto: **InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3**
  - Rilasciato da: **InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3**
  - Numero di serie: **01**
  - Validità: da **12/12/2016 alle 16:34:43 UTC** al **12/12/2032 alle 17:34:43 UTC**
  - Usi del certificato: keyCertificateSignature, cRLSignature,
  - Informazioni sulle politiche applicate dal certificatore: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>,
- **Certificato N°3 - OCSP Responder QES 3 2023**
  - Nazione: **IT**
  - Organizzazione: **InfoCert SpA**
  - Organizzazione: **Trust Service Provider**
  - Nome e Cognome del soggetto: **OCSP Responder QES 3 2023**

- Rilasciato da: **InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3**
- Numero di serie: **00FBB89F**
- Validità: da **14/03/2023 alle 11:27:29 UTC** al **14/03/2026 alle 11:27:29 UTC**
- Usi del certificato: digitalSignature,

## Firma elettronica N°2

Questa firma con profilo CADES-BASIC è stata apposta da [REDACTED], C.F./P.IVA [REDACTED] nazione IT.

La firma è apposta con algoritmo **sha256WithRSAEncryption**

Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento al Certificato N°1.

Elenco risultati della verifica alla data **18/07/2023 alle 07:33:17 UTC** :

- ✓ **La firma è integra e valida**
- ✓ **Il certificato del firmatario rispetta la Determinazione 147/2019 di Agid**
- ✓ **Certificato di CA affidabile - ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1**

Elenco Certificati

- **Certificato N°1 - giuseppe feo (Certificato firmatario)**
  - Nazione: **IT**
  - Cognome [REDACTED]
  - Nome proprio [REDACTED]
  - Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT [REDACTED]**
  - Nome e Cognome del soggetto [REDACTED]
  - dnQualifier: **WSREF-82529222799116**
  - Rilasciato da: **ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1**
  - Numero di serie: **6F0EBA9CA05AE798**
  - Validità: da **02/03/2022 alle 14:30:35 UTC** al **02/03/2025 alle 14:30:35 UTC**
  - Usi del certificato: nonRepudiation,
  - Il certificato contiene i seguenti attributi, anche identificati come OID :
    - ◆ **Certificato conforme alla normativa (EU Regulation 910/2014)**
    - ◆ **Il certificatore dichiara che le informazioni su questo certificato verranno conservate per almeno 20 anni;**
    - ◆ **La chiave privata di questo certificato risiede su un dispositivo di firma sicuro (SSCD);**
    - ◆ **Informazioni sulla PKI per questo certificato: <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>  
<https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>**
  - Stato di revoca OCSP:
    - ◆ **Il certificato risulta non revocato nella risposta OCSP aggiornata il 18/07/2023 alle 07:06:14 UTC**
    - ◆ **Risposta OCSP emessa da ArubaPEC EU Qualified Certificates OCSP Responder G1 , scaricata all'indirizzo <http://ocsp01.pec.it/va/arubapec-eidas-g1>**
  - Stato di revoca CRL:
    - ◆ **Il certificato risulta non revocato nella CRL numero 47635 emessa il 18/07/2023 alle 05:29:35 UTC**
    - ◆ **CRL emessa da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 , scaricata all'indirizzo <http://crl01.pec.it/va/arubapec-eidas-g1/crl>**
  - **Informazioni sulle politiche applicate dal certificatore: <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>,**
- **Certificato N°2 - ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1**
  - Nazione: **IT**
  - Località: **Arezzo**

- Organizzazione: **ArubaPEC S.p.A.**
  - Identificatore di organizzazione: **VATIT-01879020517**
  - Organizzazione: **Qualified Trust Service Provider**
  - Nome e Cognome del soggetto: **ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1**
  - Email: **info@arubapec.it**
  - Rilasciato da: **ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1**
  - Numero di serie: **4D4AFD13E8AE2789**
  - Validità: da **26/04/2017 alle 06:28:06 UTC** al **21/04/2037 alle 06:28:06 UTC**
  - Usi del certificato: keyCertificateSignature, cRLSignature,
  - Informazioni sulle politiche applicate dal certificatore: <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>,
- **Certificato N°3 - ArubaPEC EU Qualified Certificates OCSP Responder G1**
    - Nazione: **IT**
    - Località: **Arezzo**
    - Organizzazione: **ArubaPEC S.p.A.**
    - Identificatore di organizzazione: **VATIT-01879020517**
    - Organizzazione: **Qualified Trust Service Provider**
    - Nome e Cognome del soggetto: **ArubaPEC EU Qualified Certificates OCSP Responder G1**
    - Rilasciato da: **ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1**
    - Numero di serie: **6412AE536A2F7333**
    - Validità: da **28/04/2023 alle 15:42:44 UTC** al **26/04/2029 alle 15:42:44 UTC**
    - Usi del certificato: digitalSignature,
    - Stato di revoca CRL:
      - ◆ **Il certificato risulta non revocato nella CRL numero 47635 emessa il 18/07/2023 alle 05:29:35 UTC**
      - ◆ CRL emessa da **ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1** , scaricata all'indirizzo <http://crl01.pec.it/va/arubapec-eidas-g1/crl>